DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

n. 117/2005

del 30 settembre 2005

che modifica l'allegato VI (Sicurezza sociale) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (di seguito «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1) L'allegato VI dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 43/2005 dell'11 marzo 2005 ([1]).

(2) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 77/2005 della Commissione, del 13 gennaio 2005, recante modifica del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità ([2]),

DECIDE:

Articolo 1

Nell'allegato VI dell'accordo, il punto 2 [regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio] è modificato come segue:

1. Viene aggiunto il seguente trattino:

«— **32005 R 0077**: regolamento (CE) n. 77/2005 della Commissione, del 13 gennaio 2005 (GU L 16 del 20.1.2005, pag. 3).»

2. Ai punti 303. (ISLANDA — DANIMARCA), 323. (ISLANDA — FINLANDIA), 324. (ISLANDA — SVEZIA) e 327. (ISLANDA — NORVEGIA), il testo dell'adattamento g) è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 15 della Convenzione nordica sulla sicurezza sociale del 18 agosto 2003: accordo sulla rinuncia reciproca ai rimborsi conformemente all'articolo 36, paragrafo 3, all'articolo 63, paragrafo 3, all'articolo 70, paragrafo 3, del regolamento (costi delle prestazioni in natura riguardo a malattia e maternità, infortuni sul lavoro e malattie professionali, e prestazioni di disoccupazione) e conformemente all'articolo 105, paragrafo 2 del regolamento di attuazione (costi dei controlli amministrativi degli esami medici).»

([1]) GU L 198 del 28.7.2005, pag. 45.

([2]) GU L 16 del 20.1.2005, pag. 3.

3. Al punto 314. (ISLANDA — LUSSEMBURGO), il testo dell'adattamento g) è sostituito dal testo seguente:

«Convenzione del 30 novembre 2001 sul rimborso dei costi nel settore della sicurezza sociale.»

Articolo 2

I testi del regolamento (CE) n. 77/2005 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 1º ottobre 2005, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (*) siano pervenute al Comitato misto SEE.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 2005.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

SAS Principe Nikolaus von LIECHTENSTEIN

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.